Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 ottobre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **1228.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa . . . . Pag. 7039

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **1229.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari . . . . Pag. 7042

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1980, n. **1230.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona . . . . Pag. 7045

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1981.

Scioglimento consiglio comunale di Erchie . Pag. 7047

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1981.

Scioglimento consiglio comunale di Majano . Pag. 7047

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 1981.

Attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota variabile di tributi erariali per l'anno 1980. Pag. 7048

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 1981.

Integrazione dell'elenco degli enti pubblici ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di adeguamento del sistema di contabilità e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato . . . . Pag. 7049

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 22 ottobre 1981.

Norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha istituito un regime di aiuti per la trasformazione di fichi secchi e uve secche . . Pag. 7050

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 13 maggio 1980, n. **1231.**

Autorizzazione al patronato delle associazioni cristiane lavoratori italiani ad acquistare un immobile . Pag. 7055

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 7055

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad acquistare alcuni immobili . . . . Pag. 7056

Ministero del tesoro: Smarrimento di ricevute di debito pubblico . . . . Pag. 7056

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Lacrima di Morro d'Alba » . . . . . . Pag. 7056

Avviso di rettifica . . . . Pag. 7056

Ministero del commercio con l'estero: Avviso di rettifica. Pag. 7056

Corte dei conti: Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale e di un componente la commissione elettorale circoscrizionale in Roma. Pag. 7056

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Avviso relativo alla pubblicazione di bandi di concorso a posti di personale tecnico . . Pag. 7057

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore del personale non statale presso la stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese. Pag. 7057

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a quattro posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Ancona . . . . Pag. 7057

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Cagliari . . . . Pag. 7057

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Messina . . . . Pag. 7058

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli . . . . Pag. 7058

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli . . . . Pag. 7058

Concorso a due posti di tecnico dietista presso l'Università degli studi di Pavia . . . . Pag. 7058

Concorso a due posti di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Perugia . . . . . . Pag. 7059

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso il Politecnico di Torino . . . . Pag. 7059

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Torino . . . . Pag. 7059

Concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporenee presso le università e gli istituti di istruzione universitaria . . . . Pag. 7059

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso a ventidue posti di applicato stenodattilografo . . . . Pag. 7059

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquanta posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato . . . . Pag. 7059

Ministero della sanità: Avvisi di rettifica . . . Pag. 7060

Ufficio medico provinciale di Caltanissetta: Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia. Pag. 7060

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **1228**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 328, relativo alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 328. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni tecniche e gli ambulatori per l'intero anno scolastico. Il numero massimo è di sessantasei nei tre anni.

Art. 2.

Gli articoli 346, 347, 348, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 346. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso la clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia.

La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dalle autorità competenti.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 347. — Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia.

Insegnamento teorico:

anatomia dell'apparato locomotore I;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessati per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti in ortopedia e traumatologia.

Insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti in ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).

Insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti in ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche.

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia.

Art. 348. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

Dopo l'art. 411, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva e in farmacologia.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva

Art. 412. — La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Art. 413. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 414. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità accademiche.

Art. 415. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 416. — Il numero massimo di allievi è di due per anno di corso e complessivamente di dieci iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 417. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 418. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia descrittiva e topografica specialistica (I corso);
fisiopatologia e semeiotica funzionale (I corso);
anatomia ed istologia patologica (I corso);
patologia chirurgica (I corso).

2° *Anno*:

anatomia descrittiva e topografica specialistica (II corso);
fisiopatologia e semeiotica funzionale (II corso);
anatomia ed istologia patologica (II corso);
patologia chirurgica (II corso);
semeiotica chirurgica (I corso);
radiologia e medicina nucleare (I corso);
endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (I corso).

3° *Anno*:

patologia chirurgica (III corso);
semeiotica chirurgica (II corso);
radiologia e medicina nucleare (II corso);
endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (II corso);
clinica e terapia chirurgica (I corso);
tecniche operatorie (I corso).

4° *Anno*:

semeiotica chirurgica (III corso);
radiologia e medicina nucleare (III corso);
endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (III corso);
clinica e terapia chirurgica (II corso);
tecniche operatorie (II corso);
anestesia e rianimazione;
riabilitazione in chirurgia digestiva.

5° *Anno*:

clinica chirurgica e terapia chirurgica (III corso);
tecniche operatorie (III corso);
chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;
chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;
terapia intensiva.

Art. 419. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, alla esperienza dei reparti di degenza è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 420. — Al termine del quinquennio per ottenere il diploma, i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva da discutere davanti ad apposita commissione e devono inoltre sostenere una prova clinica.

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 421. — La scuola di specializzazione in farmacologia rilascia i seguenti diplomi:

a) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia di base.

b) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia clinica.

c) specialista in farmacologia; indirizzo: tossicologia.

Art. 422. — La scuola ha la durata di quattro anni: i primi due anni sono comuni, il secondo biennio è diverso nei tre indirizzi previsti:

di « farmacologia di base »;
di « farmacologia clinica »;
di « tossicologia ».

Il numero massimo degli iscritti è fissato a dieci per ciascun anno di corso, da ripartire tra i tre indirizzi previsti.

Al momento della iscrizione al terzo anno i candidati devono scegliere l'indirizzo che intendono seguire.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per la iscrizione alla scuola è necessaria la laurea in medicina e chirurgia ed aver superato l'esame di Stato di abilitazione professionale in medicina e chirurgia. L'ammissione alla scuola è fatta in base ai titoli ed apposito esame.

Art. 423. — La facoltà, considerato il numero degli iscritti e le possibilità didattiche, può attivare anche un solo indirizzo della scuola.

Art. 424. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

chimica organica;
statistica medica;
farmacologia generale;
biologia e farmacologia cellulare;
immunologia;
biologia molecolare dei procarioti e dei virus;
saggi e dosaggi farmacologici;
inglese scientifico.

2° *Anno*:

basi di farmacocinetica;
farmacologia speciale;
chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria;
principi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambiente, da lavoro, da additivi;
tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;
inglese scientifico;
statistica e programmazione.

3° *Anno*:

A) Indirizzo di « farmacologia di base »:

farmacologia speciale;
farmacologia molecolare;
chemioterapia sperimentale;
immunofarmacologia;
tecniche ed analisi critica degli « screening » di farmaci « in vivo » e « in vitro »;
biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.

B) Indirizzo di « farmacologia clinica »:

organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione;
farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica;
farmacologia speciale, in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati e con la pratica clinica I;
biodisponibilità dei farmaci;
farmacocinetica e biochimica clinica;

C) Indirizzo « tossicologia »:

tossicologia sperimentale;
cancerogenesi e teratogenesi;
tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione;
chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche;
anatomia ed istopatologia degli stati tossici;
epidemiologia;
terapia e prevenzione degli stati tossici I.

4° *Anno*:

A) Indirizzo « farmacologia di base »

farmacologia speciale;
modelli sperimentali di malattie umane;
metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali da laboratorio;
principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica;
legislazione in campo di farmaci.

B) Indirizzo « farmacologia clinica »:

farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II;
farmacologia in età prenatale, perinatale ed in geriatria;
chemioterapia clinica;
deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica.

C) Indirizzo « tossicologia »:

tossicologia sistematica;
terapia e prevenzione degli stati tossici II;
tossicologia nutrizionale;
tossicologia da abuso di farmaci;
organizzazione di centri-antiveleni e antidroga;
legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente.

Ciascun corso di lezioni è accompagnato da esercitazioni pratiche. Gli insegnamenti vengono integrati da conferenze riguardanti argomenti scientifici e problemi farmacoterapici e tossicologici di attualità.

Art. 425. — L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica di laboratorio e clinica. La frequenza ai corsi è obbligatoria. L'indirizzo di farmacologia clinica e di tossicologia prevede esercitazioni e pratica di laboratorio di almeno un anno in una clinica specializzata. Per essere ammesso all'anno successivo il candidato, al termine di ogni anno, deve superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno frequentato.

Superati gli esami di profitto prescritti per il 4° anno, il candidato viene ammesso all'esame di diploma di specializzazione che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema originale approvato dal direttore della scuola.

Art. 426. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che in-

segni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Il direttore può durare in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il direttore nomina un vice direttore responsabile della attività didattica e scientifica per ogni indirizzo attivato.

Art. 427. — Le lezioni teoriche e le esercitazioni di laboratorio avranno luogo nei locali messi a disposizione dall'istituto di farmacologia.

Art. 428. — Per quanto non regolato dagli articoli di cui sopra, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Università di Pisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1981
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 351

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **1229**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 192 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti nuove scuole: scuola di specializzazione in chirurgia plastica, scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria, scuola di specializzazione in fisioterapia.

Art. 2.

Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia plastica, fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria e in fisioterapia.

Scuola di specializzazione in chirurgia plastica

Art. 266. — La scuola di specializzazione in chirurgia plastica ha sede presso la clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bari e conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia plastica.

Art. 267. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 268. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 269. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 270. — Il numero degli allievi complessivamente è di tredici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 271. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 272. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed embriologia con particolare riguardo al capo, al collo, arti superiori e inferiori, organi genitali;

patologia generale (infezioni, flogosi, immunità, etiopatogenesi delle malattie congenite, neoplasie maligne e benigne;

anestesiologia e rianimazione: concetti generali;

patologia secondaria;

guarigione delle ferite;

principi e regole pratiche di chirurgia (strumenti, sterilità, emostasi);

trapianti (biennale) I;

autoinnesti: indicazioni per l'utilizzazione terapeutica di cute, derma, grasso, fascia, cartilagine, ossa, tendini, segmenti nervosi e tessuti compositi;

semeiologia del sistema nervoso periferico;
anatomia ed istopatologia, con particolare riferimento alla malattia-ustione e alle neoplasie maligne e benigne.

2° *Anno*:

anatomia chirurgica;
tecniche e procedure operatorie in chirurgia generale e in chirurgia plastica;
trapianti (biennale) II;
omoinnesti: concetti generali (con particolare riferimento agli aspetti genetici ed immunitari);
tipizzazione dei tessuti;
utilizzazione clinica degli omoinnesti;
etero-innesti: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;
inserti non biologici: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;
traumatologia dei tessuti molli;
traumi complessi interessanti cute, tessuti molli e ossa;
shock emorragico;
shock traumatico;
shock da ustione;
malattia-ustione: fisiopatologia e clinica (biennale) I.

3° *Anno*:

malattia-ustione: terapia medica e chirurgica (biennale) II;
lesioni da raggi;
elementi di chirurgia addominale;
elementi di otorinolaringoiatria;
elementi di stomatologia;
elementi di ortopedia generale;
dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) I;
elementi di genetica.

4° *Anno*:

metodologia chirurgica differenziale;
malformazioni congenite del volto, delle mani e degli organi genitali;
agenesie;
chirurgia riparatrice e ricostruttiva della mano;
trattamento chirurgico delle lesioni del volto e delle fratture del massiccio facciale;
trattamento chirurgico delle deformità congenite ed acquisite del naso, delle labbra, del mento, della mandibola, del palato, del pavimento dell'orbita, del padiglione auricolare;
metodologia chirurgica differenziale applicata ai danni anatomici e funzionali derivanti dalla paralisi del 7°;
chirurgia d'urgenza;
dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) II.

5° *Anno*:

patologia traumatica delle arterie e dei nervi periferici;
elementi di chirurgia vascolare;
microchirurgia vascolare e nervosa;
elementi di criobiologia e crioterapia;
elementi di fisiochinesiterapia;
problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica;
medicina legale e delle assicurazioni, con particolare riferimento alle deformità e alle menomazioni funzionali di origine traumatica.

Art. 273. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 274. — E' fatto obbligo agli allievi del primo biennio a presenziare ad un minimo di trenta sedute operatorie per anno; gli allievi del 3°, 4° e 5° anno devono partecipare ad un numero di cinquanta interventi per anno.

Art. 275. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia plastica, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria

Art. 276. — La scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria ha sede presso l'istituto di clinica medica prima dell'Università degli studi di Bari. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria ha la durata di tre anni accademici.

Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito, almeno all'inizio del corso, l'abilitazione all'esercizio professionale. Per l'ammissione è previsto un concorso per titoli ed esami.

Il numero complessivo degli iscritti nei tre anni di corso non può essere superiore a dodici.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Le materie d'insegnamento ed i relativi esami sono così ripartiti:

1° *Anno*:

1) anatomia funzionale dell'apparato respiratorio;
2) fisiomeccanica della respirazione;
3) le funzioni respiratorie ai vari livelli;
4) le funzioni del circolo polmonare;
5) attività non respiratorie del polmone;
6) metodologia di indagine della funzionalità respiratoria;
7) i farmaci del respiro.

2° *Anno*:

1) inquadramento generale e diagnostico di patologia bronco-pleuro-polmonare;
2) le alterazioni funzionali respiratorie in patologia bronco-pleuro-polmonare;

3) l'insufficienza respiratoria nei suoi aspetti eziopatogenetici clinici e terapeutici;
4) fisiopatologia cardio-circolatoria nei broncopneumopatici;
5) le alterazioni funzionali respiratorie nei vasculopatici e nei cardiopatici.

3° *Anno*:

1) terapia medica generale delle sindromi da disfunzione respiratoria;
2) terapia strumentale dell'insufficienza respiratoria;
3) metodologie di rieducazione funzionale respiratoria;
4) la rieducazione respiratoria nelle broncopneumopatie invalidanti;
5) terapia cardiologica e del circolo nei broncopneumopatici cronici;
6) terapia d'urgenza nelle sindromi disfunzionali respiratorie;
7) prevenzione e cura dell'invalidità respiratoria.

Esercitazioni - Esami - Diplomi. — I corsi d'insegnamento sono integrati da turni obbligatori di esercitazioni pratiche nei reparti di degenza, nei laboratori di ricerca, e da conferenze; gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso; per il conseguimento del diploma di specializzazione è prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.

Scuola di specializzazione in fisioterapia

Art. 277:

a) La scuola di specializzazione in fisioterapia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica I e conferisce il diploma di specializzazione in fisioterapia.

b) Il corso ha la durata di tre anni.

c) Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia previo esame di ammissione.

d) Il numero degli iscritti è stabilito in quattro per ogni anno di corso per un totale di dodici iscritti.

e) La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per tutta la durata dell'anno accademico (nove mesi). E' in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia o di fisioterapia di ospedali di prima categoria. Per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.

f) Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata dei corsi di studio.

g) Gli insegnamenti si svolgono con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento deve anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero viene fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie.

h) Le materie di insegnamento si distinguono in materie di base ed in materie di caratterizzazione.

i) Le materie di base sono le seguenti:

1) principi di anatomia funzionale;
2) fisiopatologia dell'apparato neuromotore;
3) semeiotica clinica delle motulesioni neurologiche;
4) semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche;
5) massoterapia e terapia manuale;
6) cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica;
7) idroterapia e balneoterapia;
8) elettroterapia e elettrologia;
9) terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;
10) rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;
11) rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico.

Le materie di caratterizzazione sono le seguenti:

1) elettromiografia;
2) cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche;
3) rieducazione respiratoria;
4) riabilitazione nei disturbi del linguaggio;
5) problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione;
6) medicina assicurativa;
7) rieducazione nei disturbi della visione;
8) climatoterapia;
9) problemi di riabilitazione geriatrica;
10) riqualificazione professionale.

l) Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);
fisiopatologia dell'apparato neuromotore (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);
cinesiterapia e riabilitazione delle materie internistiche;
riabilitazione nei disturbi del linguaggio;
medicina assicurativa;
riqualificazione professionale.

2° *Anno*:

semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per le materie di insegnamento di base del 3° anno);
semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche (propedeutico per le materie di insegnamento di base del 3° anno);
massoterapia e terapia manuale;
cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica;
idroterapia e balneoterapia;
elettromiografia.

3° *Anno*:

elettroterapia ed elettrologia;
terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;
rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;
rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico;
rieducazione respiratoria;
climatoterapia;
problemi di riabilitazione geriatrica;
rieducazione nei disturbi della visione;
problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione.

m) Gli esami si svolgono per singola materia. Gli esami sono teorici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie fondamentali del corso. E' consentito soltanto di posticipare gli esami delle eventuali materie di caratterizzazione, il cui superamento è comunque necessario per l'ammissione all'esame di diploma.

n) Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato deve superare una tesi stampata o dattiloscritta su un argomento della specialità.

o) L'unificazione degli ordinamenti delle singole scuole nelle varie università italiane faciliterà eventuali trasferimenti da una scuola all'altra per giustificati motivi. La validità dei motivi è giudicata dal direttore della scuola ed in caso di contestazione dal consiglio della facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1981
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1980, n. **1230**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 28 sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione ed in igiene.

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 29. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Ancona e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 30. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 31. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 32. — La durata dei corsi di studio è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 33. — Il numero massimo di allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 34. — L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Art. 35. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
3) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
4) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
6) anestesiologia I;
7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
9) esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) anestesiologia II;
2) terapia antalgica;
3) rianimazione I;
4) esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) rianimazione II;
2) tecniche speciali di anestesia;
3) tecniche speciali di rianimazione;
4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
5) esercitazioni pratiche.

Art. 36. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 37. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame va sostenuto alla fine di ognuno dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in igiene

Art. 38. — La scuola di specializzazione in igiene ha sede presso l'istituto di igiene. Essa ha lo scopo di conferire adeguata preparazione teorica e pratica ai laureati che intendono dedicarsi alla carriera dei laboratori di sanità pubblica e della progettazione di impianti tecnologici di ospedali, scuole, industrie.

La scuola si articola nei seguenti due indirizzi:

1) laboratorio di sanità pubblica, al quale possono essere ammessi i laureati in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, fisica, scienze biologiche, scienze naturali, agraria e medicina veterinaria;

2) igiene ed edilizia socio-sanitaria, al quale possono essere ammessi i laureati in architettura, fisica ed ingegneria.

Art. 39. — La durata del corso di studi è di due anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 40. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 41. — Il numero massimo di allievi iscrivibili alla scuola è di sessanta suddivisi in quaranta per l'indirizzo di laboratorio di sanità pubblica e venti per l'indirizzo di igiene ed edilizia socio-sanitaria.

Art. 42. — Le materie di insegnamento per l'indirizzo di laboratorio di sanità pubblica sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) metodologia statistica e biometria;
2) microbiologia e parassitologia;
3) epidemiologia e profilassi generale;
4) legislazione ed organizzazione;
5) elementi di patologia generale;
6) biochimica applicata;
7) igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica.

2° *Anno*:

1) metodi e dosaggi chimici, fisici e biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
2) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e di quelle non infettive di importanza sociale;
3) strumentazione e misure chimico-cliniche;
4) accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie;
5) ispezione e controllo degli alimenti;
6) elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
7) elementi di informatica.

Art. 43. — Le materie di insegnamento per l'indirizzo di igiene ed edilizia socio-sanitaria sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) metodologia statistica e biometria;
2) elementi di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e non infettive di importanza sociale;
3) legislazione sanitaria;
4) igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
5) organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
6) principi di ingegneria del lavoro e della sicurezza.

2° *Anno*:

1) igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
2) igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamenti e impianti tecnologici;
3) edilizia ed arredamento scolastico;
4) elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
5) urbanistica ed insediamento industriale;
6) approvvigionamento idrico e smaltimento dei rifiuti.

A giudizio della scuola i corsi possono essere completati da insegnamenti complementari scelti fra gli insegnamenti previsti dallo statuto dell'Università. Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni, dimostrazioni ed esercitazioni pratiche, visite ad impianti e strutture interessanti la scuola di specializzazione.

I corsi sono integrati da frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento di durata comunque non inferiore a mesi dodici — per l'indirizzo di laboratorio di sanità pubblica — e a mesi sei — per l'indirizzo di igiene ed edilizia socio-sanitaria.

Art. 44. — Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento.

Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, rimarranno nella posizione di fuori corso fino a che non avranno assolto agli obblighi di cui sopra.

Art. 45. — La frequenza alle lezioni, dimostrazioni, esercitazioni e visite didattiche nonché lo svolgimento della frequenza ai fini di apprendimento sono obbligatorie.

Gli allievi che non conseguono le relative attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere gli esami annuali e l'esame di diploma.

Con il consenso della scuola, possono essere esonerati dalla frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento unicamente i laureati che prestino regolare servizio in cliniche o istituti universitari o in strutture ospedaliere riconosciute idonee, di volta in volta, a giudizio insindacabile della facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1981
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 353

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1981.

Scioglimento consiglio comunale di Erchie.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Erchie (Brindisi) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1981.

Essendo scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale di controllo, con provvedimento n. 22726 in data 21 agosto 1981, comunicato a tutti i consiglieri, convocava quel civico consesso per i giorni 2 e 4 settembre 1981 per provvedere al suddetto adempimento entro un termine massimo di dieci giorni, decorrenti dalla data della prima convocazione, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La riunione del 2 settembre 1981 risultava però infruttosa ai fini dell'approvazione del bilancio.

Conseguentemente la medesima sezione di controllo, con provvedimento n. 25036 del 12 settembre 1981, nominava un commissario *ad acta* che provvedeva all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.

Il prefetto di Brindisi, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1981, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firme della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Erchie (Brindisi) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alessandro Ghezzani.

Roma, addì 9 ottobre 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Erchie (Brindisi) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1981 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Erchie (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alessandro Ghezzani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1981

PERTINI

ROGNONI

(6184)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1981.

Scioglimento consiglio comunale di Majano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Majano (Udine) al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di provvedere nei termini prescritti dalle norme vigenti al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1981.

Infatti quel civico consesso a seguito di violenti contrasti sorti al suo interno nella seduta del 30 maggio 1981 non approva il progetto di bilancio predisposto dalla giunta municipale.

Essendo pertanto scaduto il termine entro il quale ai sensi delle vigenti norme, il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, il comitato provinciale di controllo di Udine, con provvedimento n. 53172 del 4 giugno 1981, debitamente notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale di Majano ad adottare definitivamente il menzionato documento contabile entro e non oltre il 30 luglio 1981 con l'espressa avvertenza che in caso contrario si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 944.

La seduta consiliare all'uopo tenutasi il 6 luglio 1981 si concludeva infruttuosamente.

Conseguentemente l'organo regionale di controllo, con decreto del 3 agosto 1981, nominava un commissario *ad acta* che, con provvedimento del 24 agosto 1981, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1981.

Pertanto il prefetto di Udine, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1981, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Majano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Natale Labia.

Roma, addì 9 ottobre 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Majano (Udine) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Majano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Natale Labia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1981

PERTINI

ROGNONI

(6185)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 1981.

Attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota variabile di tributi erariali per l'anno 1980.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE E DEL TESORO

Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata (ora soppressa), relativo al territorio regionale, e delle tasse ed imposte sugli affari che non siano già assegnate da altre norme del medesimo statuto, in quota fissa, alla regione ed alle province medesime;

Considerato che il citato art. 78, con norma analoga a quella già recata dall'art. 60 del precedente testo del medesimo statuto, prevede che la quota di cui trattasi sia stabilita annualmente d'accordo tra il Governo ed il presidente di ciascuna giunta provinciale e, pertanto, che non essendo state ancora emanate le norme di attuazione previste dall'art. 110 del ripetuto testo unico, alla determinazione della quota variabile possa addivenirsi con le modalità stabilite dall'art. 57, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, concernente l'attuazione del citato precedente art. 60;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione di somme alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione dei tributi assegnati alle regioni e province medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Vista la sentenza n. 180 del 14 luglio 1976 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nella parte in cui prevede che alla determinazione delle maggiorazioni delle somme di importo pari alle quote variabili di soppressi tributi erariali da corrispondere alle province autonome di Trento e di Bolzano, si proceda sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro;

Considerato che occorre uniformarsi alla suddetta decisione, e che quindi la determinazione di tali maggiorazioni va effettuata con il presente decreto;

Ritenuto che nell'ambito di applicazione delle riportate disposizioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 ricade, per la regione Trentino-Alto Adige, la sola imposta generale sull'entrata in quanto soppressa con il 1° gennaio 1973 ed attribuita, nell'anno 1972, alla regione medesima nella quota dei 7/10, pari a L. 10.265.437.758;

Considerato che detta imposta è stata poi attribuita, dal più volte citato art. 78, in quota variabile alle province di Trento e di Bolzano talché le somme sostitutive della imposta stessa di cui al medesimo art. 8 concorrono a formare la quota variabile spettante alle due province;

Considerato che le tasse ed imposte sugli affari attribuibili alle province di Trento e di Bolzano in quota variabile possono identificarsi nella imposta sul valore aggiunto e nelle imposte di surrogazione del registro e del bollo;

Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1980, ai sensi dell'art. 78 del testo unificato dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le seguenti percentuali dei tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza e residui, avvenuti nel territorio di ciascuna provincia:

90% della imposta sul valore aggiunto;

90% della imposta di surrogazione del registro e del bollo.

Art. 2.

Ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 78 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 è, altresì, attribuita alle province autonome una somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., attribuita alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1972, con una maggiorazione del 3.972,76526%, in modo che complessivamente la somma attribuita alle province stesse ammonti a lire 418.087.182.693.

Detta somma sarà ripartita tra le due province in modo da integrare il provento delle quote di tributi, assegnate con il precedente art. 1, fino alla concorrenza della somma convenuta di lire 237.148 milioni per la provincia di Trento e di lire 295.501 milioni per la provincia di Bolzano.

Art. 3.

La determinazione della quota variabile di cui al presente decreto viene fatta con salvezza delle eventuali determinazioni che possano conseguire dalla

normativa delle emanande norme di attuazione dello statuto regionale in materia finanziaria da adottarsi, eventualmente, con altro analogo decreto.

Art. 4.

Gli intendenti di finanza di Trento e di Bolzano disporranno mediante ordinativi su ordini di accreditamento, in base alla resa di conto degli uffici riscuotitori, il versamento alle rispettive province autonome di quanto loro spettante ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

L'onere derivante dalla attribuzione della somma sostitutiva di cui al precedente art. 2 farà carico all'apposito cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1981, che sarà integrato mediante riduzione delle somme iscritte al cap. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il citato anno 1981.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1981

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1981
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 117

(6186)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 1981.

Integrazione dell'elenco degli enti pubblici ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di adeguamento del sistema di contabilità e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il proprio decreto 5 marzo 1979 concernente la individuazione ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, degli enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni riguardanti l'adeguamento del sistema della contabilità e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 17 marzo 1979;

Considerato che per l'individuazione degli enti predetti si è fatto riferimento agli organismi di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, con esclusione di quelli già compresi nella tabella *A* allegata alla legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché di quelli la cui gestione annuale finanziaria di competenza non superava, sulla base delle risultanze degli ultimi esercizi, l'importo complessivo di un miliardo;

Visto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria);

Ritenuta la necessità di rideterminare, fra gli enti disciplinati dalla suddetta legge 20 marzo 1975, n. 70, quelli le cui entrate del bilancio di previsione 1981 superano l'importo di un miliardo di lire;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Gli altri enti pubblici non economici tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, oltre a quelli indicati nella tabella *A* allegata alla legge medesima ed a quelli individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979, sono i seguenti:

Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
Opera previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato (OPAFS);
Istituto postelegrafonici;
Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni;
Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;
Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;
Ente nazionale corso al trotto;
Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;
Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica « L. Vinci »;
Consorzio canale Milano-Cremona-Po;
Ente nazionale per il cavallo italiano;
Jockey Club d'Italia;
Istituto nazionale di geofisica;
Centro sperimentale di cinematografia;
Istituto italiano per il medio ed estremo oriente;
Istituto nazionale di ottica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1981

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

(6211)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 ottobre 1981.

Norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha istituito un regime di aiuti per la trasformazione di fichi secchi e uve secche.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 del Consiglio del 28 maggio 1981;

Visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati, in particolare l'allegato-1, capitolo *B*, punto k;

Visto il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto per le uve secche e i fichi secchi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2426/81 della commissione del 20 agosto 1981, che fissa, per la campagna 1981/82, il prezzo minimo da pagare ai produttori, l'importo dell'aiuto alla produzione e dell'aiuto all'ammasso, nonché i coefficienti da applicare al prezzo minimo, all'aiuto, all'ammasso ed all'aiuto alla produzione, per le uve secche ed i fichi secchi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1808/78 della commissione del 28 luglio 1978, che integra il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, introducendo la nozione di produttore agricolo;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne in conseguenza delle cennate misure particolari intervenute nella legislazione comunitaria per lo specifico settore delle uve secche e dei fichi secchi;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

CAPO PRIMO

Art. 1.

Natura dei controlli ed organismi chiamati ad esercitarli

In applicazione del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981 e dei regolamenti (CEE) n. 2425/82 e n. 2426/81 entrambi della commissione del 20 agosto 1981, gli organismi chiamati ad esercitare i controlli già statuiti dalla testé citata normativa ed integrati dalle norme successive del presente decreto sono:

A) Le regioni ovvero gli enti pubblici da esse designati per:

il rispetto dei prezzi minimi da pagare ai produttori agricoli previsti dai combinati disposti del punto 2, primo trattino, art. 9 del regolamento n. 2194/81 del Consiglio soprarichiamato e dall'articolo 1, punto 1, dall'art. 2 punto 1 e dall'art. 3 primo comma del regolamento (CEE) n. 2426/81 della commissione del 20 agosto 1981;

le uve secche di Corinto, che un determinato quantitativo di uve non sia stato trasformato in uve secche destinate alla vendita, conformemente all'art. 9, par. 1 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio;

la conformità dei produttori consegnati ai trasformatori ed agli organismi ammassatori alle norme di qualità ad essi applicabili e riportate nell'allegato 1 al regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981;

il rispetto, per le uve di Corinto, da parte del produttore degli impegni di cui agli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) 2194/81 del Consiglio;

accertare i quantitativi acquistati dagli organismi ammassatori e il loro collocamento;

accertare le trasformazioni dei quantitativi di materie prime consegnate in virtù dei contratti *A* e *C* di cui all'art. 1 del regolamento n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981;

accertare la conformità dei prodotti ricavati dalla trasformazione dei quantitativi, di cui al precedente trattino, alle norme di qualità ed essi applicabili e riportate nell'allegato secondo del regolamento (CEE) numero 2425/81 della Commissione del 20 agosto 1981;

la verifica, per sondaggio, presso lo stabilimento di trasformazione, del peso e della qualità dei prodotti consegnati in virtù dei contratti di trasformazione nonché dei prodotti ricavati da quest'ultima;

la verifica della contabilità di magazzino di ogni impresa di trasformazione;

la verifica, per sondaggio, presso gli organismi ammassatori, del peso e della qualità dei prodotti acquistati e venduti rispettivamente in virtù dei contratti *B* e *C* di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) numero 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981;

la verifica della contabilità di magazzino di ogni organismo ammassatore;

la verifica delle quantità trasformate invendute o giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto, nonché i controlli delle quantità trasformate che, seppure vendute, non siano ancora state consegnate ai destinatari;

la verifica di produttore agricolo definito ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, nonché per eventuali sopralluoghi alle effettive superfici dallo stesso investite a coltura di uve e fichi per la produzione di uve secche e fichi secchi.

Le regioni ai fini degli accertamenti di cui al settimo trattino sub-*A* potranno avvalersi della collaborazione degli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio, nonché dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e di ogni altro organismo ed ente a ciò chiamato per legge;

B) Gli ispettorati provinciali del lavoro, competenti per territorio, per il rispetto da parte delle aziende di trasformazione delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, di quelle economiche del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti di specie nel settore, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

C) Le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione (Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - Anicav, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - Aiipa, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - Assitrapa, per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata.

CAPO SECONDO

Art. 2.

Contratti di trasformazione

I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei tempi e con le modalità prescritte dagli articoli 2, 3, 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981, nonché dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981.

Art. 3.

Qualifica di produttore agricolo

Agli effetti del presente decreto si intende produttore agricolo ogni persona fisica o giuridica che coltiva, nella propria azienda, le materie prime destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981, così come definito dal regolamento (CEE) n. 1808/78 della commissione del 28 luglio 1978.

CAPO TERZO

Art. 4.

Disposizioni per i trasformatori

Al fine di consentire alle regioni i controlli stabiliti dalla normativa comunitaria, richiamati ai capoversi sub *A*), del precedente art. 1, sia sul rispetto del prezzo minimo, sia sulla trasformazione dei prodotti oggetto di contratto, sia infine sulla conformità alle norme di qualità della produzione conseguita, i trasformatori dovranno trasmettere alle Regioni competenti per territorio:

un esemplare di ogni contratto di trasformazione *A* e *C*, intervenuto tra il trasformatore ed il produttore agricolo ovvero tra il trasformatore e l'Ente ammassatore, prima della data di esecuzione;

copia delle bollette di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in qualità del prodotto ad essi consegnato;

l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto, sia in fase di conguaglio specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantità e la qualità del prodotto acquistato.

Il trasformatore dovrà altresì curare che, da parte dell'Istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, o da parte dell'ufficio postale, nell'ipotesi ricorra il pagamento alternativo contemplato nel successivo comma, sia trasmesso un pari elenco alle regioni.

A tale scopo è fatto obbligo ai trasformatori di effettuare i pagamenti di prodotto ricevuto in esecuzione dei contratti di trasformazione *A*, *B* e *C* direttamente al produttore, ovvero all'ente ammassatore mediante assegno vaglia o assegno postale intrasferibile, ovvero assegno circolare intrasferibile, da pagarsi presso gli sportelli del comune di residenza del produttore destinatario.

In ogni caso, per quanto riguarda il produttore agricolo è escluso qualsiasi pagamento a persona, sia pure munita di procura speciale, che non abbia la qualità di coniuge ovvero di ascendente o discendente in linea retta, qualità, peraltro, che deve risultare esclusivamente da apposita certificazione anagrafica.

E' fatto comunque divieto alle banche di pagare i titoli di credito in questione a persone diverse da quelle specificate al precedente comma.

Art. 5.

Disposizione per i trasformatori

Un esemplare di ogni contratto di trasformazione *A* e *C* ed, eventualmente delle clausole addizionali a tale atto, deve essere altresì trasmesso ovvero consegnato, a cura del trasformatore alla propria associazione nazionale di categoria di cui al punto *C* dell'art. 1 ed allo stesso produttore ovvero ente ammassatore in quanto parte contraente.

A tali associazioni dovranno ugualmente essere trasmesse le risultanze delle registrazioni di cui al successivo art. 9 nonché quelle dei libri paga.

La mancata consegna della copia della bolletta di cui al successivo art. 9 e dell'esemplare del contratto di trasformazione, agli enti e persone indicate nel presente articolo e nel precedente art. 4, da chiunque rilevata e denunciata, determinerà la sospensione dell'aiuto comunitario.

Nel caso che il trasformatore, sia esso persona fisica o persona giuridica, non aderisca a nessuno degli organismi nazionali di categoria, lo stesso avrà cura di inoltrare la documentazione citata a quello da lui scelto, possibilmente il più rappresentativo rispetto al proprio territorio.

CAPO QUARTO

Art. 6.

Compiti delle regioni

Le regioni, espletati i controlli e le verifiche di cui al precedente art. 1, trasmetteranno al trasformatore, nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, una certificazione da cui risultino in particolare, i quantitativi di materie prime entrate in azienda di trasformazione, le singole quantità dei prodotti finiti ottenuti dalla trasformazione del prodotto consegnato a titolo dei contratti *A*, *B* e *C*, la conformità dei prodotti alle norme di qualità richiamate al terzo e settimo trattino sub *A* del precedente art. 1 nonché ogni altra certificazione di avvenuto controllo necessaria al trasformatore per il completamento della domanda di aiuto.

Art. 7.

Compiti delle Associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione: Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentali vegetali - Anicav, As-

sociazione italiana industriali prodotti alimentari - Aiipa, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - Assitrapa, accertato per ciascuna azienda la rispondenza tra entità della produzione consegnata, in rapporto alla qualità ed alla potenzialità degli impianti, rilasceranno certificato di congruità al trasformatore interessato.

Art. 8.

Compiti dell'ispettorato provinciale del lavoro

Gli ispettorati provinciali del lavoro rilasceranno al trasformatore convalidata copia di dichiarazione del trasformatore stesso che attesti di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, le norme economiche del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle conserve vegetali, nonché quelle relative al pagamento degli oneri sociali e previdenziali.

Le organizzazioni sindacali che hanno stipulato i contratti collettivi di categoria potranno tempestivamente trasmettere, agli Ispettorati provinciali del lavoro eventuali elementi in loro possesso comprovanti il mancato rispetto di quanto sopra.

Il pagamento delle paghe e stipendi al personale dipendente di ciascuna azienda dovrà essere fatto mediante vaglia o assegni postali intrasferibili, ovvero assegni circolari intrasferibili, pagabili secondo la procedura stabilita, per il pagamento del prodotto, al precedente art. 4.

Infine per i controlli di cui al precedente art. 1 punto *B*, gli Istituti finanziari ovvero gli uffici postali interessati ai pagamenti di cui al precedente comma, dovranno trasmettere all'Ispettorato provinciale del lavoro l'elenco dei pagamenti dei salari effettuati.

CAPO QUINTO

Art. 9.

Disposizioni particolari per le industrie di trasformazione

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981, art. 5, punto 2, le imprese di trasformazione di uve secche e fichi secchi devono istituire una contabilità di magazzino registrante:

a) i lotti di materie prime acquistati ed entrati nello stabilimento ogni giorno, distinguendo quelli che formano oggetto dei contratti *A* e *C* o di clausole addizionali, nonché i numeri e data delle bollette di ricevimento rilasciate per questi lotti;

b) il peso di ogni lotto entrato nello stabilimento, per i lotti che formano oggetto dei contratti *A* e *C*, il nome e l'indirizzo del contraente;

c) i quantitativi di prodotti finiti, suddivisi secondo la quantità, ricavati ogni giorno dalla trasformazione delle materie prime, distinguendo quelli ottenuti dalle materie prime consegnate in virtù dei contratti *A* e *C*;

d) numero e data della fattura.

E' fatto obbligo al titolare dell'industria o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte.

La stessa dovrà altresì essere verbalmente avvertita delle responsabilità anche penali che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta.

Copia di quest'ultima, contestualmente alla pesata, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata.

Art. 10.

Bolletta di consegna

Le bollette di consegna di cui al precedente articolo, dovranno contenere le indicazioni di peso netto e di peso lordo distinto per varietà e qualità di prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo e di quello totale.

Art. 11.

Comunicazioni inderogabili a carico delle industrie di trasformazione

Ogni industria di trasformazione dovrà comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V:

a) al più tardi il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di materie prime:

che ha formato oggetto di contratti *A* ed eventuali clausole addizionali, e di contratti *C*;

consegnato in virtù di tali contratti e clausole addizionali nel corso della campagna;

b) al più tardi il 10 giugno di ogni anno:

il quantitativo di prodotti finiti ricavati dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera *a*) nel corso della stessa campagna;

le scorte dei prodotti finiti esistenti al primo giugno dello stesso anno.

CAPO SESTO

Art. 12.

Procedure

Il trasformatore può presentare per ogni campagna due domande di aiuto, la prima per i prodotti ottenuti sino al 31 dicembre e la seconda per quelli ottenuti dopo questa data.

Entro sessanta giorni dalla fine delle operazioni di trasformazione, il trasformatore presenta la domanda di aiuto alla produzione, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Art. 13.

Domanda

La domanda di aiuto alla produzione deve recare:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) i quantitativi, ripartiti per contratto *A* e *C* o eventuali clausole addizionali, di materie prime conformi alle norme di qualità che sono stati consegnati in virtù di tali contratti e clausole;

c) le fatture debitamente quietanzate, secondo il caso:

dal produttore, per le materie prime di cui alla lettera *b*) attestante che quest'ultimo ha ricavato un

prezzo pari almeno al prezzo minimo previsto dal regolamento (CEE) n. 2426/81 della commissione del 20 agosto 1981;

dall'organismo ammassatore, con l'indicazione del prezzo effettivo pagato dal trasformatore;

d) i quantitativi e le qualità di prodotti finiti ricavati dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera *b*) durante il periodo in questione;

e) attestati rilasciati dalle Regioni competenti per territorio a garanzia:

dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo;

degli avvenuti controlli di cui ai relativi trattini sub *A* dell'art. 1 del presente decreto;

della regolarità della contabilità di magazzino;

della natura giuridica di produttore agricolo;

f) dichiarazione del trasformatore di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro nonché quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatore e trasformatore, convalidate dal locale Ispettorato del lavoro, nonché, infine, quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

g) attestato delle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione sulla congruità del rapporto fra ore lavorative prestate dalla mano d'opera e quantità di prodotto finito.

Art. 14.

Ove dovessero insorgere rapporti contrattuali sia di trasformazione che di ammasso con produttori associati, soccorreranno le norme relative di cui al regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981 e quelle del decreto ministeriale 12 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 29 agosto 1981, in quanto applicabili.

Lo stesso dicasi in ipotesi di trasformazione di prodotto da parte di cooperative verticalizzate.

CAPO SETTIMO

Art. 15.

Enti ammassatori

Esplicano le funzioni ed il ruolo di enti ammassatori gli organismi agricoli a natura giuridica cooperativa di qualsiasi grado, nonché le persone fisiche o giuridiche che, attesa la loro disponibilità:

di magazzini frigoriferi per la conservazione refrigerata del prodotto ovvero di impianti di magazzinaggio per una idonea conservazione del prodotto e di una capacità minima;

di una struttura finanziaria adeguata alle esigenze di un sollecito pagamento del prodotto agricolo;

di spazi ed attrezzature idonei per la cernita e la preparazione richiesta nella fase di pre-stoccaggio;

di strutture contabili-amministrative, tra l'altro, in particolare, per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981 e del successivo art. 16 del presente decreto;

di impegno a praticare prezzi conformi, secondo il caso, alle disposizioni degli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 2194/81 per i prodotti acquistati o venduti rispettivamente in virtù dei contratti *B* e *C*, siano stati riconosciuti con atto formale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sotto pena di decadenza dal ruolo e dalle funzioni nell'ipotesi di un mancato soddisfacimento dei requisiti in causa.

Art. 16.

Contabilità di magazzino

E' fatto obbligo agli organismi ammassatori, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981, art. 5 punto 3, di istituire una contabilità di magazzino registrante prioritariamente.

a) i lotti di materie prime acquistati ed entrati in magazzino ogni giorno distinguendo quelli che formano oggetto di contratti *B*, nonché i numeri delle bollette di ricevimento eventualmente rilasciate per questi lotti;

b) il peso e la qualità di ogni lotto entrato in magazzino, nonché, per i lotti che formano oggetto dei contratti succitati, il nome e l'indirizzo del contraente;

c) i quantitativi e le qualità di materie prime acquistate in virtù dei contratti *B* che sono venduti ogni giorno, distinguendo quelli che formano oggetto dei contratti *C* di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2194/81.

E' fatto obbligo al titolare dell'ente ammassatore, o a persona dello stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà altresì essere verbalmente avvertita delle responsabilità, anche penali, che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta.

Copia di quest'ultima, contestualmente alle pesature, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata.

Art. 17.

Bolletta di consegna

Le bollette di consegna di cui al precedente articolo, dovranno contenere le indicazioni di peso netto e del peso lordo distinto per varietà e qualità di prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo e di quello totale.

Art. 18.

Comunicazioni inderogabili a carico degli enti ammassatori

Ogni ente ammassatore dovrà comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V:

a) al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno, il quantitativo di materie prime:

che ha formato oggetto di contratto *B*;

b) al più tardi il 1° giugno di ogni anno:

le scorte delle materie prime esistenti al 1° giugno dello stesso anno.

Art. 19.
Procedure

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione, è data facoltà agli organismi ammassatori di presentare due domande di aiuto nel corso della campagna di trasformazione: la prima per i prodotti da esso conservati sino alla fine di febbraio e la seconda per quelli conservati a decorrere da tale data sino alla fine della campagna, qualora però venga autorizzata, in applicazione delle disposizioni dell'art. 10, par. 1, del regolamento (CEE) n. 2194/81, una proroga dell'ammasso di alcuni quantitativi dopo la fine della campagna, una terza domanda di aiuto può essere presentata per questi quantitativi sino alla fine del periodo di ammasso di questi ultimi.

Ogni domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla fine del periodo di ammasso corrispondente.

Art. 20.
Entità dell'aiuto

L'aiuto all'ammasso previsto dall'art. 10, par. 1 del regolamento (CEE) n. 2194/81 è fissato, per 100 kg di prodotto per ciascuna settimana di ammasso, all'importo indicato qui di seguito:

0,32 ECU per l'uva secca sultanina della qualità n. 4;

0,18 ECU per i fichi secchi della qualità *C*.

I coefficienti da applicare all'aiuto all'ammasso per i prodotti diversi dai prodotti pilota sono fissati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2426/81 della commissione del 20 agosto 1981.

Art. 21.
Domanda

La domanda di aiuto all'ammasso deve recare:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) secondo il caso, la qualità ed i quantitativi acquistati in virtù dei contratti *B* che sono stati ammassati, nonché la data in cui sono entrati in magazzino o l'indicazione del riporto di scorte;

c) la fattura, debitamente quietanzata dal produttore o dalla sua associazione o unione riconosciuta, delle materie prime acquistate di cui alla lettera *b*);

d) la qualità ed i quantitativi venduti in virtù dei contratti *C* durante il periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto, la data in cui sono usciti dal magazzino ed, eventualmente, i quantitativi in giacenza alla fine del periodo in questione;

e) attestati rilasciati dalla regione competente per territorio a garanzia:

degli avvenuti controlli di cui ai relativi trattini sub *A* dell'art. 1 del presente decreto;

della regolarità della contabilità di magazzino;

della natura giuridica di produttore agricolo;

f) estremi del decreto ministeriale di riconoscimento del ruolo e della posizione di ente ammassatore con le indicazioni della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è stato pubblicato, ovvero, in mancanza di pubblicazione in *Gazzetta*, del bollettino del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 22.
Contestualità della domanda di aiuto all'ammasso e della compensazione finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti dall'art. 6 e dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981, una volta smaltiti tutti i quantitativi acquistati nel corso di una campagna, la domanda di aiuto all'ammasso presentata in tale occasione dall'organismo ammassatore, è accompagnata, se del caso, dalla domanda di compensazione finanziaria.

Quest'ultima deve recare:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) i quantitativi e le qualità vendute al di sopra del prezzo minimo fissato in conformità dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2194/81 per la campagna in questione e, per ogni contratto, l'indicazione del prezzo di vendita;

c) i quantitativi e le qualità vendute al di sotto del prezzo minimo fissato in conformità dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2194/81 per la campagna in questione e, per ogni contratto l'indicazione del prezzo di vendita;

d) la fattura debitamente quietanzata;

e) le certificazioni contemplate ai punti *c*) ed *f*) del precedente art. 21.

Art. 23.
Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari

Alla corresponsione degli aiuti alla produzione, nonché degli aiuti e delle compensazioni finanziarie agli enti ammassatori previsti dagli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981 ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, Sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Art. 24.

Gli aiuti alla produzione, nonché gli aiuti e le compensazioni finanziarie agli enti ammassatori di cui al precedente articolo sono concessi in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981, e nelle misure stabilite dal regolamento (CEE) n. 2426/81 della commissione del 20 agosto 1981.

Art. 25.
Sospensione cautelativa

In quanto compatibile con il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981 e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche, disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario, ovvero delle compensazioni finanziarie da parte dell'A.I.M.A., potrà operare per tutti i contratti (*A*, *B* e *C*) ed i conferimenti, facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa, ovvero ad uno stesso ente ammassatore, nei confronti dei quali dovessero insorgere sospetti — comprovati da denuncie da parte degli organismi preposti ai controlli — di eventuali illeciti.

Art. 26.
Durata dell'efficacia delle norme

Le norme del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni comunitarie future, si intendono valide fino ad eventuali loro modifiche ed integrazioni.

Art. 27.

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le norme di cui ai regolamenti (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981, n. 2425/81 e n. 2426/81 della commissione entrambi del 20 agosto 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

(6212)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 13 maggio 1980, n. **1231.**
Autorizzazione al patronato delle associazioni cristiane lavoratori italiani ad acquistare un immobile.

N. 1231. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il patronato delle associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI), viene autorizzato ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 20.000.000, un appartamento al primo piano e composto da 200 mq coperti e da un terrazzino di 130 mq sito in Imperia, via T. Schiva n. 15, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 6880, foglio V, mappale 269, di proprietà delle signore Giovanna e M. Maddalena Rovere, come da compromesso di vendita 4 ottobre 1973, n. 19385 di repertorio, a rogito dott. Nicolò Temesio, notaio in Imperia, registrato ad Imperia in data 12 ottobre 1973 al n. 9911, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1981
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 157

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2923/81 del Consiglio, del 10 ottobre 1981, che modifica, per quanto concerne il franco francese, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 2924/81 della commissione, del 10 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione dei nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la Francia.

Regolamento (CEE) n. 2925/81 della commissione, del 10 ottobre 1981, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 291 *del* 12 *ottobre* 1981

(284/C)

Regolamento (CEE) n. 2926/81 della commissione, del 9 ottobre 1981, relativo a varie forniture di cereali e/o di riso a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicato nel n. L 292 *del* 13 *ottobre* 1981

(285/C)

Regolamento (CEE) n. 2927/81 del Consiglio, dell'8 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 438/81 che stabilisce il regime da applicare all'importazione di prodotti originari della Iugoslavia a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

Regolamento (CEE) n. 2928/81 della commissione, del 12 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2929/81 della commissione, del 12 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2930/81 della commissione, del 12 ottobre 1981, che stabilisce disposizioni complementari per l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti.

Regolamento (CEE) n. 2931/81 della commissione, del 12 ottobre 1981, recante sospensione dei dazi doganali applicabili alla importazione nella Comunità a nove di taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2932/81 della commissione, del 12 ottobre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad altri cuoi e pelli di bovini, della sottovoce doganale 41.02 ex C, originari dell'Uruguay beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2933/81 della commissione, del 12 ottobre 1981, recante sospensione della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di taluni prodotti nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2934/81 della commissione, del 12 ottobre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 293 *del* 13 *ottobre* 1981

(286/C)

Regolamento (CEE) n. 2935/81 della commissione, dell'8 ottobre 1981, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2936/81 della commissione, dell'8 ottobre 1981, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 294 *del* 14 *ottobre* 1981

(287/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto della provincia di Udine 29 settembre 1981, n. 5894/40306/AA.SS., l'Università di Udine è stata autorizzata ad acquistare dall'amministrazione provinciale di Udine, per la somma di L. 3.877.677.500, terreni e fabbricati del complesso ex ospedale psichiatrico di Udine, al fine di dar sede a strutture didattico-scientifiche dell'Università.

(6214)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 Mod. 241 D.P. — Data: 27 agosto 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari. — Intestazione: Marotta Nicola nato a Bari il 28 marzo 1925. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale L. 400.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta 301 Mod. 241 D.P. — Data: 18 settembre 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Balsamo Domenico nato a Casoria (Napoli). — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 120.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6178)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Lacrima di Morro d'Alba ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Lacrima di Morro d'Alba » ha espresso parere contrario al riconoscimento di tale denominazione.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6147)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 15 giugno 1981, concernente l'istituzione del registro delle varietà del tabacco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1981, alla pag. 4615, all'art. 2, punto 3.4, dove è scritto: « *esposizione* del sesso », deve leggersi: « *espressione* del sesso ».

(6098)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 6 ottobre 1981, riguardante modificazioni al decreto ministeriale 23 luglio 1981 concernente il contingente GATT 1981 di carne bovina congelata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 9 ottobre 1981, all'art. 1, primo comma, primo rigo, in luogo di: « ... lettere *a*) ed *e*) ... », leggasi: « ... lettere *d*) ed *e*) ... ».

(6224)

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale e di un componente la commissione elettorale circoscrizionale in Roma.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 72/81 in data 31 luglio 1981, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa, per il giorno 22 novembre 1981, con prosecuzione delle operazioni elettorali fino alle ore 14 del giorno successivo;

Vista l'istanza in data 13 ottobre 1981, con la quale il direttore di segreteria Belloni Armando chiede di essere esonerato dall'incarico di componente della commissione elettorale centrale, per sopravvenuti incarichi d'ufficio;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione, in seno alla commissione elettorale centrale, del predetto impiegato;

Decreta:

Il direttore di segreteria Ventorino Salvatore è nominato componente della commissione elettorale centrale in sostituzione del direttore di segreteria Belloni Armando.

Roma, addì 23 ottobre 1981

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 72/81 in data 31 luglio 1981, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa, per il giorno 22 novembre 1981, con prosecuzione delle operazioni elettorali fino alle ore 14 del giorno successivo;

Vista l'istanza in data 14 ottobre 1981, con la quale il segretario Benedetti Roberto chiede di essere esonerato dall'incarico di componente della commissione elettorale circoscrizionale in Roma, in quanto vincitore di pubblico concorso presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione, in seno alla commissione elettorale circoscrizionale in Roma, del predetto impiegato;

Decreta:

Il revisore capo Di Francesca Carmelo è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale in Roma, in sostituzione del segretario Benedetti Roberto.

Roma, addì 21 ottobre 1981

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

(6215)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di bandi di concorso a posti di personale tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 12, in data 27 ottobre 1981 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di geologia marina - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di vulcanologia - Catania;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di vulcanologia - Catania;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di tecnologia dei materiali metallici non tradizionali - Cinisello Balsamo (Milano);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali - Cinisello Balsamo (Milano);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare - Cosenza;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di ricerche sulla combustione - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la lavorazione dei metalli - Orbassano (Torino);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui gas ionizzati - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica cosmica e informatica - Palermo;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di geocronologia e geochimica isotopica - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per il lessico intellettuale europeo - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ricerche e di sviluppo nell'impiego degli elastomeri - San Giuliano Milanese (Milano);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per il trattamento dei minerali - Roma.

Si comunica che il termine di presentazione delle domande scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei suindicati bandi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, che per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale Aldo Moro, 7 - 00100 Roma.

(6217)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore del personale non statale presso la stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o ingegneria chimica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese (Milano), viale Alcide De Gasperi, 3, tel. (02) 510031.

(6089)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Ancona.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona - Piazza Roma n. 23 - 60100 Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso la facoltà di medicina e chirurgia, via Grotte di Posatora, Ancona, prova scritta: 1° marzo 1982 alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(6154)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore od altro titolo di studio equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(6155)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

prima cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(6156)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso il centro di calcolo dell'Università di Napoli per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato da una qualsiasi facoltà universitaria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(6157)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia sperimentale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(6158)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(6159)

Concorso a due posti di tecnico dietista presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici dietisti delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Pavia per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

scuola di dietologia e dietetica applicata . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato dai licei classici, scientifici, dagli istituti tecnici o il diploma degli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, nonché diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie chimiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova n. 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(6160)

Concorso a due posti di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Perugia per le seguenti qualifiche di mestiere:

falegname . . . . posti 1
conduttore di automezzi e trattori . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare. Per la partecipazione a un posto di conduttore di automezzi e trattori è richiesto, altresì, il possesso della patente di tipo « D ».

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato dovrà indicare la qualifica di mestiere per la quale intenda concorrere. Qualora il candidato intenda partecipare ad entrambe le qualifiche, dovrà produrre distinte domande, una per ciascun posto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(6161)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di elettrotecnica generale . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(6162)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di costruzioni di macchine . . . . posti 1
istituto di scienza delle costruzioni . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(6163)

Concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso le università e gli istituti di istruzione universitaria.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso l'Università della Tuscia di Viterbo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi rivolgersi all'ufficio del personale dell'Università della Tuscia di Viterbo.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i bandi di concorso saranno affissi all'albo ufficiale dell'università per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

E' consentita la presentazione di domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente avviso per una sola università o istituto di istruzione universitaria.

(6164)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso a ventidue posti di applicato stenodattilografo.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 17 del 15 settembre 1981, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 aprile 1975, n. 491, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi ventidue posti di applicato stenodattilografo in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1973, n. 18277.

(6165)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquanta posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 19 ottobre 1981 pubblica il decreto ministeriale 18 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto stesso anno, registro n. 18, foglio n. 14, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 10 marzo 1980.

(6233)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avvisi di rettifica

Al n. 491 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 24 dicembre 1976 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 9 febbraio 1977, leggasi: « Milone *Eduardo* », anziché: « Milone *Edoardo* ».

Al n. 35 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1979, approvata con decreto ministeriale 1° aprile 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1981, leggasi: « *Falcione* Romano », anziché: « *Palcione* Romano ».

Al n. 7 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1979, approvata con decreto ministeriale 14 maggio 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1981, leggasi: « *Bisighini* Giuseppe », anziché: « *Bisignini* Giuseppe ».

Al n. 50 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1979, approvata con decreto ministeriale 17 luglio 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 21 agosto 1981, leggasi: « *Bertani* Luciano », anziché: « *Bertami* Luciano ».

Al n 80 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1979, approvata con decreto ministeriale 31 luglio 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 18 settembre 1981, leggasi: « *Amendolea* Giuseppe », anziché: « *Amendo Lea* Giuseppe ».

Al n. 2 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1979, approvata con decreto ministeriale 31 luglio 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 16 settembre 1980, leggasi: « 11 febbraio *1944* », anziché: « 11 febbraio *1949* ».

Al n 31 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1979, approvata con decreto ministeriale 17 luglio 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1981, leggasi: « *Mangano* Graziella », anziché: « *Maggano* Graziella ».

(6180)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia

Con decreto 8 ottobre 1981, n. 8128, è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Gela, Riesi e Sommatino. Gli aspiranti dovranno fare pervenire all'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta la domanda di ammissione debitamente corredata entro il termine perentorio del 31 gennaio 1982.

(6181)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812960)